



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **16 gennaio 2021**

CCIAA: Confermati gli importi per il 2021

La nota MISE 286980 pubblicata il 22 dicembre.

Con la nota in occhietto il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) **ha confermato anche per il 2021** le misure del diritto camerale annuale già in vigore negli scorsi anni.

Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:

imprese individuali: **100 euro (unità locale 20 euro);**

tutte le altre imprese: **importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2020**, da un minimo di 100 euro a un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è:

imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): **44 euro (unità locale 8,80 euro);**

società semplici non agricole: **100 euro (unità locale 20 euro);**

società semplici agricole: **50 euro (unità locale 10 euro);**

società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: **100 euro (unità locale 20 euro).**

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un **diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.**

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare, per ciascuna unità o sede, **l'importo di 55 euro.**

Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all'unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota **MISE 3 marzo 2009 n. 19230.**

Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio.

Per il triennio 2020, 2021 e 2022, le maggiorazioni sono state approvate con il DM 12 marzo 2020 (ad esclusione della CCIAA di Perugia che ha deliberato una maggiorazione del 10%, **per tutte le altre CCIAA la maggiorazione è al 20%**).

Il diritto camerale è versato:

- ➔ in unica soluzione;
- ➔ con il modello F24, utilizzando il codice tributo **3850** da indicare nella sezione "IMU ed altri tributi locali".

È possibile procedere al pagamento anche attraverso la piattaforma pagoPA.

Il **termine di versamento** coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi.

Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all'iscrizione o all'annotazione nel Registro delle imprese, oppure entro i successivi 30 giorni.

